

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.

UNICO SOCIO REGIONE CAMPANIA

FORNITURA DI TRAVERSE IN C.A.V E C.A.V.P. PER LA RETE FERROVIARIA EAV S.R.L.

CAPITOLATO TECNICO



Rev	Descrizione	Data	Redatto: Gruppo di Lavoro	M.A.N.I. C.M.A.	Nome file
00	1ª emissione	11/10/2013	Geom. Edoardo CORTESE Geom. Gerardo D'ONOFRIO Geom. Antonio RANIERI Ing. Maria Giovanna RUOTOLO Coordinatore del Gruppo di Lavoro Dott. Ing. Matteo PARLATO	<i>[Signature]</i> Gerardo D'Onofrio <i>[Signature]</i> Maria Giovanna RuotoLO <i>[Signature]</i> Matteo Parlato	Capitolato
			VISTO	APPROVATO	
			Dott. Ing. Giancarlo GATTUSO	Dott. Ing. Arturo MORRELLI	

Progetto	Livello prog.	Documento	Progressivo	Area	Impianto	Revisione	Formato	N° pagine	Scala
A R M	0 1	C T	0 0 0 1	0 0	0 0	0 0	A 4	0	

n° ordine: A - 01



CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 1 Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 Definizioni.....	4
Art. 3 Ammontare dell'appalto.....	4
Art. 4 Identificazione e recapiti del Fornitore	5
Art. 5 Il Direttore dell'Esecuzione della fornitura	5
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	6
Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto.....	6
Art. 7 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	6
Art. 8 Requisiti dei materiali da fornire.....	6
Art. 9 Variazioni.....	7
Art. 10 Strumenti di misura e di controllo del Fornitore.....	7
Art. 11 Accertamenti e verifiche durante le lavorazioni e accesso nei locali del Fornitore	8
Art. 12 Spese relative alle verifiche e prove.....	9
Art. 13 Inizio e svolgimento delle lavorazioni.....	9
Art. 14 Verifiche.....	9
Art. 15 Gestione "Non Conformità"	10
Art. 16 Collaudo delle traverse.....	10
Art. 17 Esecuzione del collaudo	10
Art. 18 Esiti del collaudo	11
Art. 19 Spese di collaudo	12
Art. 20 Trattamento antinfortunistico	12
Art. 21 Termini per la consegna della fornitura	12



Capitolato tecnico per la fornitura di traverse in c.a. e c.a.p.v.

Art. 22	Responsabilità del trasporto.....	14
Art. 23	Materiali difettosi	14
Art. 24	Osservanza di leggi, regolamenti e norme	14
Art. 25	Osservanza e attuazione delle prescrizioni di sicurezza	15
Art. 26	Penali e Sanzioni	16

[Handwritten signature]



PARTE I: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLA FORNITURA

(articolo 53, comma 2, lettera b), comma 3 e comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, articoli 43, commi 3 e seguenti, e 169, Regolamento attuativo, d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207).

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura delle traverse in c.a.v. e cemento armato vibrocompresso, per i necessari lavori di manutenzione all'armamento delle Ferrovie in concessione della Campania, ovvero delle linee ex Circumvesuviana, ex Cumana e Circumflegrea ed ex MetroCampania NordEst.

Si specifica che le traverse in opera sulle linee della rete EAV sono:

- linea Benevento – Cancello- Napoli ex MCNE, traverse in cemento biblocco a scartamento ordinario, (1435mm);
- linee della rete ex Circumvesuviana, traverse in cemento biblocco a scartamento ridotto, (950mm).
- linee ex SEPSA traverse in c.a.p.v. monoblocco a scartamento ordinario, (1435mm).

Pertanto di seguito si riporta un elenco di dettaglio delle traverse da fornire, distinto per linea.

Traverse in cemento tipo Vagneux a scartamento ridotto 950mm (ex Circumvesuviana) per armamento 50E5	q.tà
VAX 95 I 50 attacco NABLA	2000
VAX U10 attacco NABLA	1000

Traverse in cemento tipo Vagneux a scartamento ordinario 1435mm (ex MCNE) per armamento 50E5	q.tà
VAX U30 attacco NABLA	2000

Traverse in c.a.p.v. a scartamento ordinario 1435mm (ex SEPSA) per armamento 60E1	q.tà
Traverse monoblocco in c.a.p.v. RFI230V con attacco Vossloh	2000



Il materiale da fornire devono ottemperare alle prescrizioni di lavorazione e omologazione contenute:

- nella Specifica tecnica RFI TCAR SF AR 03 002 D, per traverse in calcestruzzo armato vibrato e precompresso a scartamento ordinario;
- nella specifica ex Circumvesuviana, per le traverse biblocco a scartamento ridotto e ordinario.

La fornitura delle traverse s'intende completa di tutti gli organi di attacco.

Il Committente avrà cura di richiedere per ogni lotto di fornitura la tipologia di attacco necessari.

Art. 2 Definizioni

- **Piano di Fabbricazione e Controllo della Fornitura** che sarà riportato in forma abbreviata P.F.C.. Esso conterrà tutto quanto necessario al Committente per conoscere e controllare le fasi produttive del materiale oggetto della fornitura. Il P.F.C. dovrà essere consegnato al Committente entro 15 gg (quindici giorni) dalla lettera di aggiudicazione definitiva della fornitura, al fine di poter attuare in tempi compatibili con quelli di produzione gli eventuali controlli.
- **Piano di Gestione della Fornitura**, ovvero, per brevità il P.G.F., che sarà tenuto in conto dal Committente per i controlli da attuare in fase di consegna del materiale di cui trattasi nel rispetto delle modalità descritte nei successivi paragrafi. Il P.G.F. dovrà essere consegnato al Committente entro 15 gg (quindici giorni) dalla lettera di aggiudicazione definitiva della fornitura.
- **Il Committente**, ovvero EAV S.R.L., è il gestore delle linee ferroviarie in concessione della Campania.

Art. 3 Ammontare dell'appalto

L'importo a base di gara per la fornitura di cui all'art. 1 ammonta a **euro 437.750,00 oltre IVA**.

Si intendono compresi nel prezzo gli oneri relativi al trasporto del materiale presso i depositi indicati dalla Committente, anche in caso di consegne parziali. È parimenti compreso nel prezzo:

- ♦ il corrispettivo per il **deposito fiduciario** del materiale per i primi **12 mesi** da calcolarsi dalla data in cui il materiale di cui trattasi è stato ultimato, collaudato e accantonato nel magazzino del Fornitore con le modalità descritte nei paragrafi successivi.
- ♦ il corrispettivo per il trasporto, nei depositi indicati dal Committente, restando a carico del Committente stesso gli oneri per lo scarico e l'accatastamento.

Nel suddetto importo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per consegnare la fornitura di cui trattasi in conformità alle prescrizioni tecniche e alle condizioni previste per l'esecuzione della fornitura, ivi compresi tutti gli oneri generali e particolari previsti negli atti di gara e del successivo contratto.

Il prezzo è riferito alla fornitura interamente finita e completa in ogni sua parte, anche accessoria, eseguita a perfetta regola d'arte, in rispondenza allo scopo cui le forniture stesse sono destinate, nel



rispetto delle norme vigenti, di tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza di igiene e sanitarie in vigore, comprese spese di trasporto e ogni altro onere.

Art. 4 Identificazione e recapiti del Fornitore

Il Fornitore deve indicare il proprio domicilio, cui si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Il Fornitore dovrà inoltre comunicare i numeri di telefono e fax e gli indirizzi mail utili per ogni comunicazione da parte del Committente.

Art. 5 Il Direttore dell'Esecuzione della fornitura

Il Committente controllerà, ai sensi dell'art. 300 del DPR 207/2010, l'andamento della fornitura con l'ausilio di un Direttore dell'Esecuzione, ovvero l'ing. M. Parlato, che provvederà principalmente al coordinamento, direzione e controllo tecnico e contabile del contratto.

Al Direttore dell'Esecuzione sono attribuite tutte le prerogative di cui al Codice degli appalti e del D.P.R. n. 207/2010.

Nello svolgimento del suo incarico il Direttore dell'Esecuzione, a titolo esemplificativo, potrà:

- fornire istruzioni e direttive per l'esecuzione del controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore.



CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto

L'appalto sarà concesso sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite dal successivo contratto, nonché con i sottoelencati documenti che sono parte integrante del contratto ai sensi dell'art. 279 comma 1 del DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti":

- a) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
- b) Grafici delle traverse.
- c) Specifica Tecnica di Fornitura RFI TCAR SF AR 03 002 D per le traverse monoblocco in calcestruzzo vibrato, armato e precompresso.
- d) Specifica Tecnica per le traverse biblocco a scartamento ridotto e ordinario.

Art. 7 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei suoi allegati.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, regolamentari nonché alle norme e alle prescrizioni delle competenti autorità, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in tema di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, norme fiscali e, in generale, qualsiasi norma concernente il Contratto e la sua corretta esecuzione.

Il fornitore deve certificare di aver fornito negli ultimi cinque anni il materiale assimilabile a quello di cui al presente capitolato.

Il Contratto è altresì disciplinato dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, dal codice civile e dalle eventuali disposizioni di natura di natura tecnica.

Art. 8 Requisiti dei materiali da fornire

I prodotti oggetto della fornitura devono presentare caratteristiche idonee e corrispondere ai requisiti ed ai livelli prestazionali (ivi compresi, eventualmente, quelli relativi alle attività di consegna e assistenza dopo la vendita) contrattualmente stabiliti, nonché a quelli che derivino dalla specifiche di riferimento. In particolare essi riguardano la qualità e la provenienza degli inerti, del cemento e dell'acciaio delle armature.

Inoltre, i prodotti oggetto della fornitura debbono, comunque, corrispondere ai requisiti che, benché non espressamente definiti contrattualmente, siano, comunque, idonei allo specifico uso al quale sono destinati. Pertanto dovranno rispettare tutti i controlli in fase di produzione e le prove di accettazione e controllo in fase di collaudo.



Capitolato tecnico per la fornitura di traverse in c.a. e c.a.p.v.

I materiali oggetto della fornitura devono essere conformi alle normative vigenti ed alle Specifiche Tecniche ed esenti da difetti che ne impediscano la loro utilizzazione.

Indipendentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi, il Fornitore è tenuto a garantire che i materiali forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite in contratto, alle prescrizioni tecniche inidonee all'uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Ogni traversa deve essere contrassegnata, sulla faccia superiore con le seguenti indicazioni:

- marchio del Fornitore;
- tipo della traversa;
- anno di produzione;
- marchio del Committente destinataria delle traverse, che si richiederà espressamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Nel Piano di Fabbricazione e Controllo della Fornitura il fornitore deve produrre una relazione dettagliata sulla fabbricazione delle traverse, compresa la predisposizione dell'armatura dei blocchi (nel caso delle traverse biblocco) e della traversa monoblocco.

Dovrà essere inoltre indicato:

- la composizione del calcestruzzo (granulometria degli inerti, dosaggio del cemento, rapporto acqua-cemento);
- le attrezzature per la preparazione, il trasporto e la messa in opera del calcestruzzo;
- l'eventuale sistema di maturazione a vapore del calcestruzzo.

Le superfici esterne delle traverse devono essere esenti da fessure e cavità di qualsiasi genere.

La superficie di appoggio deve risultare liscia, rettificata e piana.

Gli spigoli devono essere regolari.

Art. 9 Variazioni

Nessuna variazione all'oggetto della fornitura può essere introdotta ad iniziativa del Fornitore senza il preventivo ordine scritto del Direttore dell'Esecuzione e senza che la stessa sia stata preventivamente approvata dal Committente. Le modifiche che non siano state preventivamente autorizzate non danno titolo a compensi, indennizzi e rimborsi di sorta e, ove il Responsabile dell'esecuzione del Contratto lo giudichi opportuno, comportano a carico del Fornitore la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente, secondo le indicazioni del Direttore dell'Esecuzione, fermo restando che, in nessun caso, il Fornitore potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per le modifiche non autorizzate.

Art. 10 Strumenti di misura e di controllo del Fornitore

Il Fornitore dovrà avere la disponibilità dei calibri, delle sagome e di tutti gli altri strumenti di misura e di controllo per il collaudo dei materiali che costituiscono la fornitura.



Calibri e sagome del Fornitore devono essere tenuti a disposizione del Committente anche durante il periodo di garanzia.

Gli strumenti di controllo, misura e tutte le attrezzature per la verifica dovranno essere dotati dei certificati di taratura in corso di validità, rilasciati dagli enti competenti.

Ai fini del presente articolo, il Fornitore predispone e mantiene attive procedure documentate, idonee a tenere sotto controllo, tarare e mantenere le apparecchiature per prova, misurazione e collaudo (compreso eventualmente il software di prova) da esso Fornitore utilizzate allo scopo di dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti specificati. Le apparecchiature per prova, misurazione e collaudo devono essere utilizzate secondo modalità che siano tali da assicurare che la loro eventuale incertezza di misura sia conosciuta e compatibile con le esigenze di misurazione richieste.

Art. 11 Accertamenti e verifiche durante le lavorazioni e accesso nei locali del Fornitore

Il Committente è in facoltà di controllare e verificare in ogni fase del processo produttivo la corretta osservanza, da parte del Fornitore ovvero dei subappaltatori o subcontraenti in genere, di tutte le prescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto. I controlli e le verifiche di cui al presente comma possono essere esercitate, tra l'altro, mediante:

- l'esame di documenti tecnici, gestionali e programmatici;
- partecipazione a qualifiche, prove e verifiche;
- partecipazione alle prove di collaudo;
- verifiche ispettive.

A tal fine, il Committente, mediante propri incaricati, è in facoltà di accedere in ogni momento agli stabilimenti del Fornitore, dei subappaltatori o subcontraenti in genere, al fine di seguire le lavorazioni inerenti alla produzione e all'allestimento della fornitura e di svolgere tutte le verifiche ritenute necessarie per accertare la rispondenza della fornitura stessa alle prescrizioni contrattuali e alla bontà delle lavorazioni, nel rispetto del Piano di Fabbricazione e Controllo della Fornitura (P.F.C.).

In base alla documentazione di pianificazione della qualità presentata dal Fornitore, il Committente individua le attività al cui svolgimento intende presenziare. Il Fornitore, in ogni caso, è tenuto ad informare il Committente dell'inizio delle relative attività, con un preavviso stabilito in Contratto, ma mai inferiore a 10gg (10 giorni). Le attività delle fasi indicate come vincolanti potranno essere eseguite alla presenza del Committente; quest'ultimo, ove non intenda presenziare, dovrà rendere per iscritto una esplicita rinuncia, fatta salva una diversa previsione contrattuale.

Il Committente si riserva, inoltre, la facoltà di controllare in qualunque momento l'idoneità delle procedure, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzate dal Fornitore, dai suoi subappaltatori o subcontraenti in genere, per assicurare e attestare la qualità del prodotto.



Capitolato tecnico per la fornitura di traverse in c.a. e c.a.p.v.

In nessun caso, la sorveglianza e le verifiche, che sono effettuate nell'esclusivo interesse del Committente, sollevano il Fornitore dalle responsabilità circa i requisiti dei materiali.

Durante lo svolgimento delle operazioni di verifica di cui al presente articolo, il Fornitore è in facoltà di sospendere di propria iniziativa le lavorazioni in attesa di conoscere l'esito delle verifiche ovvero di continuare ininterrottamente l'esecuzione al Contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di uniformarsi ai risultati delle verifiche stesse ed il rispetto dei termini di esecuzione contrattualmente previsti.

Il Fornitore, i subappaltatori e i subcontraenti in genere sono tenuti a mettere a disposizione del personale del Committente tutti i necessari mezzi di protezione antinfortunistica relativi alle lavorazioni in corso e ad informarlo delle precauzioni da adottare durante la permanenza nello stabilimento, ai fini delle verifiche di cui al presente articolo.

Art. 12 Spese relative alle verifiche e prove

Sono a carico del Fornitore tutte le spese, comprese quelle di trasporto, per le verifiche ovunque eseguite, così come i materiali occorrenti per le prove distruttive, ovunque le stesse vengano effettuate.

Art. 13 Inizio e svolgimento delle lavorazioni

Il Fornitore è tenuto a dare esecuzione alle prescrizioni contrattuali in conformità ai programmi temporali delle attività descritte nel Piano di Gestione della Fornitura (P.G.F.) e nelle altre sezioni del Piano di Fabbricazione e Controllo, ogni eventuale modifica dovrà essere tempestivamente comunicata al Committente e conseguentemente approvata da quest'ultimo.

Qualora, durante la fase di allestimento della fornitura, sopraggiungano impreviste difficoltà tali da determinare interruzioni o ritardi, il Fornitore è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente.

Art. 14 Verifiche

Il Fornitore esegue tutte le verifiche che siano state previste nel Piano di Fabbricazione e Controllo durante le lavorazioni, presso i suoi o altri stabilimenti, ovvero presso i laboratori di prova.

Il Committente, ovvero suoi funzionari incaricati, possono eseguire direttamente alcune verifiche. Il Fornitore ha facoltà di assistere alle verifiche svolte dal Committente e previa richiesta, anche verbale, ha facoltà di essere informato, anche verbalmente, del risultato delle verifiche eseguite. Il Fornitore, qualora ritenga che i risultati delle verifiche eseguite in sua assenza non siano realmente corrispondenti alle effettive caratteristiche dei materiali verificati, può richiedere che le operazioni di verifica vengano ripetute in sua presenza. In tale ipotesi, le nuove verifiche hanno luogo a spese del Fornitore, anche se eseguite in laboratori diversi dai suoi, salvo che i risultati siano a suo favore.



Art. 15 Gestione "Non Conformità"

Il Fornitore deve assicurare che i prodotti utilizzati per la fabbricazione delle traverse in oggetto, qualora risultassero non conformi siano identificati e tenuti sotto controllo per evitare la loro involontaria utilizzazione.

Una procedura documentata (procedura di gestione delle "Non Conformità") deve:

- indicare criteri e modalità in base ai quali il Fornitore provvede a rilevare, esaminare e risolvere le "Non Conformità".

Nell'ipotesi in cui una "Non Conformità" sia rilevata dal personale del Committente, il Fornitore è tenuto ad aprire la procedura di gestione della "Non Conformità", restando impregiudicato il diritto dello stesso ad indicare gli eventuali motivi di disaccordo con il personale del Committente.

Tutti i rapporti sulle "Non Conformità" relativi all'esecuzione del Contratto devono essere conservati a cura del Fornitore e messi, previa richiesta, a disposizione del Committente.

Art. 16 Collaudo delle traverse

Il collaudo di accettazione delle traverse deve effettuarsi presso lo stabilimento di produzione e nel relativo laboratorio da parte di un Collaudatore incaricato dal Committente, in corso di produzione o prima della consegna della fornitura.

Qualora il collaudo sia effettuato nel corso della produzione il Collaudatore può prendere visione di tutti i registri delle prove effettuate lotto per lotto; può altresì accedere allo stabilimento durante la produzione e presenziare alla effettuazione delle prove indicate in precedenza.

Presso lo stabilimento deve essere messo a disposizione del Collaudatore il personale e le attrezzature atte alla movimentazione del materiale ed alla effettuazione delle prove e delle verifiche.

Il Fornitore provvede a comunicare al Committente la disponibilità presso lo stabilimento di produzione delle traverse pronte al collaudo.

Entro il termine stabilito per la consegna il Collaudatore procede alla visione dei registri delle prove effettuate in corso di produzione, alle verifiche dimensionali e di forma ed alle prove sui provini a sua disposizione secondo le modalità indicate in precedenza.

In mancanza del Collaudo da parte del Committente, il Fornitore può ritenere, a seguito di comunicazione scritta del Committente, accettate le traverse e provvedere alla loro consegna nei termini contrattuali previsti inviando al contempo al Committente copia dei registri delle prove effettuate nel corso della produzione.

Art. 17 Esecuzione del collaudo

Salva diversa pattuizione contrattuale, il Direttore dell'Esecuzione del contratto dà inizio alle operazioni di collaudo entro **15gg (quindici giorni)** dalla data di approntamento ovvero, nel caso in cui la



richiesta di collaudo non sia pervenuta entro il termine di 10gg (10 giorni), entro venti giorni successivi a quello in cui la richiesta sia pervenuta.

Salva diversa previsione contrattuale, si applicano ai collaudi le norme di cui alle condizioni generali dei paragrafi precedenti. Per lo svolgimento delle operazioni di collaudo, il Fornitore deve sottoporre al personale incaricato dal Committente tutto il materiale per il quale il collaudo è stato richiesto, restando inteso, che gli effetti di ogni operazione di collaudo restano limitati al materiale sottoposto al collaudo.

Delle operazioni di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi della fornitura, deve contenere le seguenti indicazioni:

- nomina/indicazione del soggetto incaricato dal Committente per il collaudo;
- i giorni delle operazioni di collaudo;
- operazioni di collaudo eseguite;
- rilievi eseguiti dal/dai soggetto/i incaricato/i delle prove di collaudo;
- le singole operazioni e le verifiche compiute;
- il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

In particolare, nel processo di verbale sono descritti i rilievi eseguiti dal soggetto incaricato del collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Durante le operazioni di collaudo saranno eseguite tutte le verifiche dimensionali delle traverse, nel rispetto delle tolleranze previste per la lunghezza, per la larghezza del piano di appoggio per tutta la lunghezza, per la larghezza del piano superiore, per l'altezza rilevato e lo spessore.

Saranno inoltre verificate le tolleranze sulla forma ammesse sul prodotto, secondo la specifiche allegate.

Art. 18 Esiti del collaudo

In esito alle verifiche ed agli accertamenti effettuati, i materiali oggetto della fornitura possono risultare accettabili o irricevibili.

L'avvenuto collaudo dei materiali ai sensi del presente comma non comporta il trasferimento in proprietà al Committente se non quando essi siano stati anche consegnati ed accettati. Restano fermi i diritti del Committente sulle cose dallo stesso consegnate al Fornitore.

Il Fornitore è tenuto a custodire, a sua cura e sotto la sua responsabilità e senza aver diritto ad alcun compenso, i materiali collaudati prima della loro consegna al Committente e non può, in nessun caso e per nessuna ragione, utilizzarli per l'esecuzione di contratti di fornitura diversi da quello per il quale detti materiali sono stati prodotti.



Sono considerati irricevibili i materiali che, in esito alle operazioni di collaudo, risultino difettosi o non rispondenti alle condizioni del Contratto, alle prescrizioni tecniche ed ai disegni.

In ogni caso, qualora i materiali dovessero risultare rifiutati (ovvero collaudati con esito negativo) il Fornitore è tenuto a rispettare, a sua cura e spese, quanto previsto nelle specifiche di collaudo.

L'occultamento di vizi o difetti di qualunque genere ed entità dà facoltà al Committente di rifiutare l'intera partita del materiale sottoposto al collaudo.

Il Fornitore non può sollevare eccezioni al risultato delle prove di collaudo e non può, a nessun titolo, invocare l'esito positivo di prove esperite in precedenti collaudi per altre partite.

In ogni caso, il Fornitore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartitegli dal Committente senza sospendere o ritardare il regolare svolgimento della fornitura.

Art. 19 Spese di collaudo

Le spese relative ai collaudi eseguiti dal Committente, sono tutte a carico del Fornitore, escluse quelle relative agli incaricati del Committente.

Art. 20 Trattamento antinfortunistico

Nel caso di collaudo eseguito presso Fornitori o subfornitori, ovvero subcontraenti in genere, si applica, per il trattamento antinfortunistico del personale del Committente, tutto quanto previsto dall'art. 26 del testo unico della Sicurezza (D.lgs 81/08 e s.m.i.).

Art. 21 Termini per la consegna della fornitura

Tutte le forniture comprese nell'appalto dovranno essere completamente ultimate entro i termini di seguito elencanti, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto:

90gg (giorni) naturali e consecutivi per le traverse RFI 230V;

120gg (giorni) naturali e consecutivi per le traverse VAX 95 I50 e VAX U10;

150gg (giorni) naturali e consecutivi per le traverse VAX U30.

L'Fornitore si obbliga alla rigorosa ottemperanza dei tempi di consegna.

All'esito favorevole del collaudo definitivo di tutto il materiale il Committente è in facoltà di lasciare il materiale collaudato in deposito fiduciario gratuito presso il Fornitore fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi. Il Fornitore è tenuto alla consegna del materiale collaudato con esito favorevole, senza che, per i primi 12 (dodici) mesi possa pretendere compensi o indennizzi di sorta ovvero spese di immagazzinaggio e trasporto che si debbono ritenere compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

Pertanto all'atto della consegna verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dai collaudatori della Committente e da un rappresentante del Fornitore, per determinare il passaggio di proprietà del materiale ferroviario al Committente ed il deposito fiduciario presso il Fornitore stesso. Tuttavia



Capitolato tecnico per la fornitura di traverse in c.a. e c.a.p.v.

l'avvenuto passaggio della proprietà non libera il Fornitore dagli adempimenti relativi alla consegna della fornitura né dagli obblighi derivanti dal contratto.

Il Fornitore garantisce la buona conservazione del materiale ed assume a proprio esclusivo carico e spesa ogni e qualsiasi rischio compreso quello derivante da caso fortuito o da forza maggiore e ciò sino al momento della loro consegna alla Committente.

Lo stoccaggio delle traverse deve essere realizzato in modo da individuare ogni lotto di produzione; ogni lotto deve corrispondere alla produzione di un turno di lavoro; il lotto è identificato mediante la data di produzione.

Le traverse devono essere sovrapposte con il limite di 20 strati di traverse; ogni strato deve essere separato dal sottostante da opportuni muraletti in legno di essenza a scelta del Fornitore ed aventi una sezione minima in grado di impedire il contatto tra traversa e traversa.

La consegna avverrà a cura e spese del Fornitore ed è comprensiva delle operazioni di carico e trasporto presso i siti di seguito indicati e afferenti alle tre linee ferroviarie in oggetto:

- ♦ **Deposito di Ponticelli Via L. Volpicella 13, Barra (NA)** per la consegna dei materiali ex Circumvesuviana;
- ♦ **Deposito di Quarto Officina Via Scarlatti, 12 – 80100 Quarto (Na),** per la consegna dei materiali ex SEPSA;
- ♦ **Nei piazzali ferroviari di Tufara, S. Maria a Vico e Arpaia** per la consegna dei materiali **ex METROCAMPANIA NORDEST.**

L'accesso ai depositi su menzionati sarà regolato dal personale di guardiania e/o di scorta predisposti per le manovre dal Direttore dell'Esecuzione della Fornitura nominato dal Committente.

Il Committente potrà richiedere la consegna parziale del materiale collaudato e depositato presso i siti del Fornitore, secondo le esigenze della prima e senza che il Fornitore possa eccepire alcunché.

Il Committente potrà richiedere la consegna del materiale in depositi diversi da quelli qui indicati a seconda delle esigenze della stessa.

Sia in caso di consegna integrale della merce che in caso di consegne parziali, il termine è stabilito in 1 anno (365 gg naturali e consecutivi) decorrenti dal verbale di Deposito fiduciario.

In ogni caso la consegna anche parziale del materiale dovrà avvenire entro 20gg (venti giorni) dalla richiesta, via mail e/o via fax del Committente.

Le traverse devono essere stivate con cura sui mezzi di trasporto interponendo tra strato e strato muraletti di legno di essenza e dimensioni tali da assicurare l'integrità delle traverse stesse.

Qualora si dovessero riscontrare alla consegna traverse non corrispondenti alla commessa, il Fornitore provvede a suo carico a sostituire le traverse erroneamente spedite.

Qualora il contratto preveda la fornitura delle traverse franco stazioni di impiego viene sempre comunque inteso che il materiale viene accettato alla partenza fatto salvi eventuali danneggiamenti sicuramente imputabili al trasporto.



Capitolato tecnico per la fornitura di traverse in c.a. e c.a.p.v.

Le operazioni di scarico, accatastamento e posa in opera delle traverse sono di norma a carico del Committente o di impresa di sua fiducia e da esso espressamente incaricata delle operazioni; conseguentemente al Fornitore non compete alcuna responsabilità inerente ogni e qualsiasi danneggiamento che possa derivare alle traverse in fase di scarico e accatastamento nei piazzali e durante la posa in opera.

Art. 22 Responsabilità del trasporto

Ai fini del Contratto di fornitura, il trasporto dei materiali, comunque effettuato, avviene ad esclusivo rischio e pericolo del Fornitore, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo, nelle operazioni di carico o di scarico, sia assistito da personale incaricato del Committente.

In ogni caso, le indicazioni di qualità, quantità e peso riportate sul documento di trasporto non hanno valore liberatorio, rimanendo a tale fine probanti solo le risultanze degli accertamenti effettuati al momento dello svincolo, a norma delle condizioni che regolano il trasporto, ovvero nei luoghi di consegna come precedentemente indicati e riportati.

In nessun caso, lo svincolo può costituire accettazione ai fini del trasferimento della proprietà dei materiali oggetto della fornitura, che resta subordinato alla consegna ed agli accertamenti previsti.

Art. 23 Materiali difettosi

In relazione alla natura e all'entità dei vizi e difetti riscontrati nei materiali oggetto della fornitura, il Committente può disporre la loro restituzione per la loro sostituzione, a cura e spese del Fornitore.

Rimane, in ogni caso, ferma la facoltà per il Committente di procedere alla risoluzione del Contratto con gli effetti di cui all'art. 1493 del cod. civ._

Sono a carico del Fornitore tutte le spese necessarie per la sostituzione e restituzione dei materiali difettosi, comprese quelle relative ad eventuali lavori di smontaggio e montaggio in opera ed all'eventuale trasporto dei materiali.

Art. 24 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, norme fiscali e, in generale, qualsiasi norma concernente il Contratto e la sua corretta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'Fornitore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, i documenti per la verifica dell'idoneità tecnico professionale, comprensiva della documentazione di regolarità delle maestranze e dei mezzi per il trasporto.

[Handwritten signature]



Art. 25 Osservanza e attuazione delle prescrizioni di sicurezza

Il Fornitore è tenuto a rispettare le prescrizioni di sicurezza impartite dal Committente nell'ambito dell'esecuzione del contratto, ovvero dovrà ottemperare a quanto di seguito si riporta.

La fornitura di traverse avverrà presso i Depositi aziendali:

- Deposito di Ponticelli/(Napoli) Via L. Volpicella 13, Barra (NA) per la consegna dei materiali ex Circumvesuviana;
- Deposito di Quarto Officina Via Scarlatti, 12 – 80100 Quarto (Na), per la consegna dei materiali ex SEPSA;
- nei piazzali ferroviari di Tufara, S. Maria a Vico e Arpaia per la consegna dei materiali ex METROCAMPANIA NORDEST.

Prescrizioni per l'accesso e il trasporto all'area di scarico del deposito di Quarto Officina

Per quanto riguarda le disposizioni di sicurezza da osservare durante la consegna del materiale presso il Deposito di Quarto Officina si chiarisce che le attività si svolgeranno in un'area che non interferisce con le attività del Committente che si svolgono all'interno dell'officina e del magazzino ivi ubicati.

Si disporrà, comunque, la sorveglianza:

- per l'accesso al deposito che avverrà attraverso un passaggio a Livello, manovrato a mano;
- che seguirà la fase di attraversamento del PL, accertandosi che i mezzi fornitori abbiano un'altezza massima di 3.90 per non interferire con la linea aerea della sede ferroviaria;
- che seguirà i mezzi del fornitore fino all'area di scarico interna al deposito per l'indicazione scortata della viabilità interna del deposito.

Prescrizioni per l'accesso e il trasporto all'area di scarico del deposito di Ponticelli

Per quanto riguarda le disposizioni di sicurezza da osservare durante la consegna del materiale presso il Deposito di Ponticelli si chiarisce che le attività si svolgeranno in un'area che non interferisce con le attività del Committente che si svolgono all'interno del deposito stesso.

Si disporrà, comunque, la sorveglianza:

- che sorveglierà l'accesso al deposito dalla strada comunale di accesso;
- che seguirà i mezzi del fornitore fino all'area di scarico interna al deposito per l'indicazione scortata della viabilità interna del deposito.

Prescrizioni per la fornitura lungo le linee ex MCNE

In questo caso la fornitura avverrà presso i depositi dei piazzali ferroviari di Tufara, S. Maria a Vico e Arpaia.

Per quanto riguarda le disposizioni di sicurezza da osservare durante la consegna del materiale presso i piazzali di cui al precedente comma, si chiarisce che le attività si svolgeranno in aree che non



interferiscono con l'esercizio ferroviario.

Si disporrà, comunque, la sorveglianza:

- che sorveglierà l'accesso al deposito dalla strada comunale di accesso;
- che seguirà i mezzi del Fornitore fino all'area di scarico.

Art. 26 Penali e Sanzioni

Le traverse sono fornite con due anni di garanzia a decorrere dall'ultimo giorno dell'anno in cui le traverse sono state prodotte.

Tutte le traverse che entro il suddetto periodo di garanzia presentassero difetti comunque e sicuramente imputabili al Fornitore verranno a questi addebitate nel senso che il Fornitore sarà tenuto a fornire al Committente altrettante traverse nuove franco stazione di impiego.

Per data di accertamento del difetto, ai fini della scadenza della garanzia, vale quella della prima segnalazione scritta da parte del Committente.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura nei termini stabiliti si applicherà una penale pari all'1%, dell'importo contrattuale e comunque non superiore al 10%, ai sensi dell'art. 145 del DPR 207/2010.-

Napoli, 11 ottobre 2013

d